

Notificazione - Residenza - Domicilio - A mani di familiare del destinatario - Presunzione di convivenza

Notificazione - Residenza - Domicilio - A mani di familiare del destinatario - Presunzione di convivenza - Operatività - Limiti - Notifica presso la residenza del destinatario - In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa non sanata dalla conoscenza aliunde della notificazione dell'atto di citazione non accompagnata dalla costituzione del convenuto. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. Civ.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011

Notificazione - Residenza - Domicilio - A mani di familiare del destinatario - Presunzione di convivenza - Operatività - Limiti - Notifica presso la residenza del destinatario -

In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa non sanata dalla conoscenza "aliunde" della notificazione dell'atto di citazione non accompagnata dalla costituzione del convenuto. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011

Corte di Cassazione, Sez. 6 - Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Avverso la decisione indicata in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione Alessandro Ne.. e Claudia Ne., eredi di Rodolfo Ne.. deceduto nel corso del giudizio di appello, in base a due motivi.

Hanno resistito gli intimati.

Nominato, ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso fosse da rigettare per manifesta infondatezza.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

OSSERVA:

Nella relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. si legge quanto segue:

"1 Carmelo Pasca conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce Cosima Re.. e Rodolfo Ne.. per sentire: emettersi, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del contratto preliminare intercorso fra esso attore e Cosima Re.. che l'aveva acquistato da Rodolfo Ne..; in subordine la condanna dei convenuti alle restituzioni delle somme pagate.

Notificazione - Residenza - Domicilio - A mani di familiare del destinatario - Presunzione di convivenza

Il Ne.. chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per occupazione sine titulo dell'immobile di sua proprietà e, deducendo di non averlo mai trasferito alla Re.., instava per la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni.

La Re.. rimaneva contumace.

Il Tribunale accoglieva in parte le domande proposte dall'attore e quella riconvenzionale avanzata dal Ne.. con sentenza che era annullata in sede di gravame in cui era dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per la nullità della notificazione dell'atto di citazione alla Re..: in considerazione dell'unicità del rapporto, vertente sulla titolarità alle parti del bene in contestazione, era escluso che sussistessero i presupposti per la trattazione separata dei rapporti processuali.

Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi Alessandro Ne.. e Claudio Ne.., eredi di Ne.. Rodolfo deceduto nel corso del giudizio di appello.

Hanno resistito gli intimati.

2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.

Il primo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la sentenza laddove aveva escluso la trattazione separata dei rapporti processuali, quando, come era risultato dalla sentenza di primo grado, non era contestato che il fabbricato in questione era di proprietà del Ne.. e che nessun rapporto obbligatorio esisteva nei confronti di esso o che la Re.. fosse stata autorizzata a stipulare atti di qualsiasi natura: la domanda riconvenzionale spiegata dal Ne.. rientrava nello schema dell'azione negatoria.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che la configurabilità o meno di un litisconsorzio necessario, sostanziale o quanto meno processuale, va determinata ex ante sulla base della prospettazione a stregua delle domande rispettivamente proposte dalle parti e del rapporto dedotto in giudizio Cass. 3647/2004), mentre l'eventuale insussistenza delle ragioni poste a base della domanda ovvero la sua infondatezza concernono il merito della pretesa fatta valere (e le conseguenziali statuizioni anche relativamente alle spese processuali) ma non possono essere dedotte per escludere in astratto la sussistenza del litisconsorzio.

Del tutto inconferenti sono, pertanto, i riferimenti agli accertamenti al riguardo compiuti dalla decisione di primo grado, e ciò dicasi senza considerare che la declaratoria di nullità del giudizio e della sentenza di primo grado ha evidentemente travolto ogni relativa statuizione. Nella specie, l'unicità dei rapporti processuali è stata correttamente ritenuta, posto che: a) il Pasca aveva agito ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. per ottenere l'esecuzione specifica del contratto

Notificazione - Residenza - Domicilio - A mani di familiare del destinatario - Presunzione di convivenza

preliminare con cui la Re.. aveva promesso di vendergli un bene alla medesima alienato con scrittura privata dal Ne.. che peraltro ne era tuttora l'intestatario, dovendo qui ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella compravendita di cosa altrui, definitiva o preliminare, l'obbligazione del venditore di far acquistare la proprietà della cosa all'acquirente può essere adempiuta non solo mediante l'acquisto della cosa - con l'effetto legale di far divenire contestualmente proprietario l'acquirente (art. 1478 cod. civ., comma 2) - ma anche inducendo il vero proprietario a prestare il suo consenso al trasferimento della proprietà della cosa all'acquirente (Cass. 1052/1986; 984/1998; 15035/2001; 12004/2004 e altre);

b) oltretutto, la domanda riconvenzionale proposta dal Ne.. nei confronti dell'attore evidenzia la necessaria interdipendenza dei rapporti processuali, atteso che la pretesa risarcitoria invocata per occupazione sine titolo (e, quindi, in base un comportamento quanto meno colposo ascrivibile all'attore-convenuto in riconvenzionale) non poteva prescindere dalla necessità di verificare, da un lato, il regolamento di interessi intervenuto fra l'attore e la predetta Re.. e, dall'altro, il rapporto da quest'ultima intrattenuto con il Ne..

Il secondo motivo, lamentando violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7 e artt. 139 e 354 cod. proc. civ., censura la sentenza laddove aveva erroneamente ritenuto che la mancata partecipazione al giudizio della Re.. era stata determinata da una presunta nullità dell'atto di citazione quando invece era dovuta alla volontà di rimanere contumace, posto che dall'atto di citazione dalla medesima notificato il 7-11.2003 introduttivo di altro giudizio, menzionato nell'atto di appello, era risultato che la predetta era a conoscenza del presente procedimento; d'altra parte, appariva alquanto strano che il suocero che abitava praticamente nello stesso stabile, non avesse consegnato l'atto notificato: la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario.

La censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1), introdotto dalla L. n. 69 del 2009, *ratione temporis* applicabile, secondo cui il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

Ed invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera, con conseguente nullità della notifica stessa, nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto (Cass. 1843/1998): in tal caso non può ritenersi avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si basa l'ipotesi normativa della presumibile consegna (Cass. 6817/1999): i motivi del ricorso non offrono argomenti tali da discostarsene da tale indirizzo.

Notificazione - Residenza - Domicilio - A mani di familiare del destinatario - Presunzione di convivenza

D'altra parte, in ipotesi di nullità della notificazione dell'atto di citazione, la sua conoscenza aliunde, non accompagnata dalla costituzione del convenuto, non vale a sanare tale nullità (Cass. 3495/1983)."

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla richiamata relazione, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dai ricorrenti con la memoria illustrativa: qui occorre soltanto sottolinearsi che, se non sono state specificamente e motivatamente criticate le argomentazioni di cui alla relazione, d'altra parte si è rivelato del tutto fuori luogo il riferimento alla mancanza del litisconsorzio necessario nelle azioni di reintegrazione del possesso, posto che nella specie si verteva in azione di natura personale, atteso che il Ne., in via riconvenzionale, aveva proposto domanda di restituzione e risarcimento per detenzione sine titolo dell'immobile di sua proprietà nei confronti sia del Pasca sia della Re., la cui partecipazione al giudizio si rendeva pertanto necessaria. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di ciascuno dei resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it